

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Settore Lavoro e Previdenza

Il Presidente della sez. Lavoro dr. B. Catarsini, letto il ricorso che precede recante n. 94/2025 R.G. con contestuale istanza di sospensione, nomina giudice relatore il Cons. dott. Concetta Zappala';

valutato l'oggetto della disputa e la natura delle posizioni giuridiche coinvolte;

dispone

che la trattazione della causa avvenga in modalità a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come introdotto dal D. Lgs. n.149/2022 e assegna alle parti termine entro la data del 20 maggio 2025, alle ore 9:00, per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, avvisando la parte non ancora costituita che la data di scadenza del deposito di note equivale a tutti gli effetti, quale data di udienza, ai sensi dell'art. 127 *ter*, ultimo comma, c.p.c.;

che non sussistono, allo stato, ragioni per fissare un termine più breve rispetto alla data già fissata per il giudizio di merito, potendosi provvedere alla data indicata in ordine alla chiesta sospensione; si evidenzia, altresì, che le ragioni di nullità della sentenza di primo grado risultano solo allegate ma al momento, in assenza di visibilità del fascicolo di primo grado (visibilità che il sistema consente solo dopo la fissazione del giudizio di appello) non comprovate dalla documentazione in atti;

che entrambe le parti alleghino in via telematica i propri fascicoli di parte di primo grado e che indichino nominativamente gli allegati mediante specifico riferimento al contenuto di ciascun atto, onde facilitarne la consultazione;

avverte

l'appellante che può opporsi alla trattazione scritta entro cinque giorni dalla presente comunicazione e la parte costituenda che può avanzare eventuale richiesta di trattazione orale contestualmente alla memoria costitutiva, da depositare fino a dieci giorni prima del termine previsto per il deposito di note;

rammenta

come:



1. trovi applicazione il disposto del codice di procedura civile dettato in materia di mancata comparizione delle parti, in caso di mancato deposito delle note summenzionate;
2. il provvedimento – istruttorio, ordinatorio ovvero decisorio – adottato dal giudice sarà depositato telematicamente nel termine di cui all'art.127 ter c.p.c.;
3. la modalità di cui all'art. 221, IV c., d. l. 34/2020, convertito in legge – con modificazioni – dalla l. 77/2020, tenga luogo dell'udienza disciplinata dagli artt. 420 e 429 c.p.c.;

AUTORIZZA

Parte appellante a notificare l'appello e il presente decreto ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami ex art.151 c.p.c., da eseguirsi nel sito del MIUR;

incarica

la cancelleria della comunicazione del presente provvedimento all'appellante il quale provvederà alla notifica dello stesso alla/e controparte/i, unitamente al ricorso in appello, almeno venticinque giorni prima della scadenza del termine per note.

Messina,19/03/2025

Il Presidente della Sezione Lavoro

dr.ssa Beatrice Catarsini

